

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Petak, 31.01.2020.

01/20

NUMERO

Venerdì, 31-01-2020



Ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13 i 02/18), il Sindaco della Città di Pola il giorno 30 gennaio 2020 emana la

DELIBERA
sui criteri e il procedimento di cofinanziamento
degli interessi per l'acquisto del primo
immobile sul territorio
della Città di Pula - Pola

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La presente Delibera disciplina i criteri e la percentuale di cofinanziamento degli interessi dei mutui casa per l'acquisto del primo bene immobile (appartamento o casa) sul territorio della Città di Pola (di seguito nel testo: Città di Pola) allo scopo di ridurre l'emigrazione delle giovani famiglie e aiutare i cittadini ad affrontare il problema legato all'abitazione.

Il cofinanziamento degli interessi dei mutui casa del comma 1 del presente articolo può essere richiesto tramite Invito pubblico, che si pubblica una volta l'anno in conformità alle disposizioni della presente Delibera, e si stabilisce per il periodo di un anno con possibilità di uso continuato che si realizza presentando nuovamente richiesta all'invito pubblico che si indice per ogni anno civile.

Articolo 2

I mezzi per il cofinanziamento degli interessi si assicurano dal bilancio della Città di Pola e durano fino all'esaurimento dei mezzi previsti nel bilancio e destinati alla realizzazione del programma.

I mezzi si approvano per un importo pari al 50% degli interessi per i mutui casa approvati, fino a un massimo di 18.000,00 kune o fino a un importo massimo di 1.500,00 kune al mese per richiesta approvata, per un massimo di cinque anni di rimborso del prestito.

CRITERI PER L'APPROVAZIONE DELLA
RICHIESTA PER IL COFINANZIAMENTO
DEGLI INTERESSI

Articolo 3

Il cofinanziamento degli interessi per il mutuo casa, che il cittadino prende da un istituto di credito autorizzato dalla Banca nazionale croata per l'acquisto della sua prima

abitazione, sarà concesso alle persone alle quali è stato concesso un mutuo per la casa e alle condizioni stabilite nella presente Delibera.

Articolo 4

Il cofinanziamento degli interessi del mutuo casa sarà approvato per un prestito non superiore a 100.000,00 euro equivalenti in kune croate al tasso di cambio medio della Banca nazionale croata.

Articolo 5

Il cofinanziamento degli interessi è concesso per mutui casa per i quali un istituto di credito ha concesso un prestito per l'acquisto di immobili dopo l'entrata in vigore della presente Delibera.

Articolo 6

Il cofinanziamento degli interessi viene versato dalla Città di Pola all'istituto di credito presso il quale il richiedente ha un mutuo casa approvato e dopo il completamento della procedura ai sensi della quale è stato concluso l'accordo di cofinanziamento degli interessi tra la Città di Pola e il richiedente.

L'importo del cofinanziamento degli interessi viene versato una volta all'anno sul conto di credito del beneficiario del prestito secondo il piano di rimborso presentato immediatamente dopo la conclusione del contratto di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 7

Realizza il diritto al cofinanziamento degli interessi ai sensi della presente Delibera colui che soddisfa le seguenti condizioni:

- al momento della presentazione della domanda il richiedente non supera i 40 anni di età;
- il richiedente è residente sul territorio della Città di Pola da oltre 10 anni;
- il richiedente non è proprietario di alcun immobile ossia questo è il primo mutuo casa che richiede e che gli è stato concesso e per il quale presenta la richiesta di cofinanziamento alla Città di Pola e che il coniuge o convivente, nonché i membri del nucleo familiare elencati nella richiesta e che abiteranno con lui in tale proprietà, non siano in possesso dell'immobile;
- che il mutuo casa sia approvato dall'istituto di credito;
- non ha debiti nei confronti del bilancio della Città di Pola.

Per membro del nucleo familiare del richiedente, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 alinea 3 della presente Delibera, si considera il coniuge o altre persone che con esso abitano o che con esso abiteranno: discendente, figliastro o bambino in

affidamento, genitore o genitore adottivo, convivente purché dimostri l'esistenza di un'unione extraconiugale registrata allo stesso indirizzo di residenza del richiedente.

Ciascun richiedente ha diritto a ricevere un cofinanziamento di interessi per un solo mutuo casa.

PUBBLICAZIONE DELL'INVITO

Articolo 8

La richiesta di cofinanziamento deve essere presentata all'assessorato responsabile per le finanze in seguito alla pubblicazione dell'Invito pubblico per la presentazione delle richieste di finanziamento.

L'invito pubblico per la richiesta di finanziamento si pubblica sul quotidiano, sulle pagine web della Città di Pola e nella bacheca dell'assessorato competente.

MODALITA', TERMINE E LUGO DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Articolo 9

La richiesta di cofinanziamento degli interessi è possibile presentarla dal giorno della pubblicazione dell'invito pubblico per la presentazione delle richieste. L'invito è aperto fino all'estinzione dei mezzi assicurati nel bilancio della Città di Pola per tale anno civile, con la presentazione della domanda e documentazione probatoria tramite raccomandata o consegnandola di persona nell'ufficio protocollo della Città di Pola in busta chiusa con la dicitura "NON APRIRE - RICHIESTA DI COFINANZIAMENTO DEGLI INTERESSI".

La richiesta di cofinanziamento degli interessi deve contenere:

- nome e cognome, residenza, numero di identificazione personale del richiedente e dei membri del nucleo familiare;
- il certificato di residenza rilasciato dal Ministero degli interni, Questura di Pola con cui si dimostra che nel momento della presentazione della richiesta il richiedente e i membri del nucleo familiare avevano registrata la residenza all'indirizzo dell'immobile che è oggetto del mutuo casa e per il quale si fa richiesta di cofinanziamento degli interessi e che non deve essere datato oltre 15 giorni dalla data della presentazione della richiesta;
- il certificato sulla durata della residenza del richiedente e che non deve essere datato oltre 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta;
- contratto di compravendita dell'immobile;
- il certificato dell'ufficio tavolare del Tribunale generale di Pola sulla proprietà dell'immobile sul territorio della Città di Pola per il richiedente e i membri del nucleo familiare, datato non oltre 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta;
- il contratto di mutuo dell'istituto di credito competente;
- il piano di rimborso in base al Contratto di mutuo,
- prova di acquisto del primo immobile, ossia la dichiarazione sull'acquisto del primo immobile redatta sotto forma di responsabilità materiale e penale certificata da un notaio (datata non oltre 30 giorni dalla presentazione della richiesta),

nonché l'ulteriore documentazione stabilite nell'invito pubblico.

Per continuare ad usufruire del cofinanziamento degli

interessi ogni anno successivo, il richiedente è tenuto a rinnovare la richiesta ogni anno e allegare la documentazione probatoria dell'istituto di credito inerente all'importo del pagamento delle annualità per l'anno precedente per il quale ha già ottenuto il cofinanziamento.

Tutti i documenti devono essere inviati nella copia originale o certificata.

Le richieste che non soddisfano i requisiti richiesti o saranno incomplete non saranno prese in considerazione.

Il richiedente che desidera realizzare il diritto di cofinanziamento degli interessi con la presentazione della richiesta che include i propri dati personali, con relativa documentazione probatoria, dà il consenso di raccogliere, elaborare e utilizzare gli stessi mediante la pubblicazione sulle pagine internet e nel bollettino ufficiale della Città di Pola per lo scopo per il quale sono stati raccolti.

Il richiedente che desidera realizzare il diritto di cofinanziamento degli interessi è tenuto a dare il consenso alla raccolta e all'uso dei loro dati personali quando si applicano in conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e la presente Delibera.

COMMISSIONE

Articolo 10

La procedura per l'approvazione della richiesta di cofinanziamento di interessi è svolta dalla Commissione per l'attuazione della procedura.

Il Sindaco fonda e nomina la Commissione nella durata di due anni. La Commissione ha un presidente e due membri con i relativi sostituti.

La Commissione stabilisce il testo dell'invito pubblico e la documentazione necessaria.

I compiti tecnico amministrativi vengono svolti per la Commissione dall'assessorato responsabile per le finanze.

In base alle richieste pervenute e la documentazione necessaria, la Commissione analizza le richieste pervenute e controlla la regolarità della documentazione probatoria.

Se nel corso della procedura si accerta che il richiedente ha presentato tutta la documentazione necessaria, il Sindaco, su proposta della Commissione, emana la Delibera sulla destinazione dei fondi per il cofinanziamento degli interessi.

Se nel corso della procedura viene accertato che il richiedente non ha presentato la documentazione necessaria o se si constata che non soddisfa le condizioni prescritte dalla presente Delibera, la Commissione informerà il richiedente sul mancato rispetto delle condizioni.

CONTRATTO DI COFINANZIAMENTO DEGLI INTERESSI

Articolo 11

La Città di Pola stipula un accordo di cofinanziamento degli interessi con i richiedenti che soddisfano le condizioni prescritte dalla presente Delibera.

Il Contratto di cui al comma 1 del presente articolo, deve contenere la clausola di divieto di affitto dell'immobile per il cui acquisto si finanziano gli interessi.

Nel caso in cui siano soddisfatte tutte le condizioni di pagamento e in conformità con i termini del Contratto di cui al comma 1 del presente articolo e in materia di cofinanziamento dei tassi di interesse, la Città di Pola si impegna a effettuare il pagamento degli interessi in cofinanziamento all'istituto

di credito conformemente al piano di rimborso con valore definitivo.

Articolo 12

Se il richiedente non si presenta senza giustificazione alla firma del Contratto per il diritto di cofinanziamento.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 550-01/20-01/9

N.PROT:2168/01-04/-01-0438/-20-6

Pola, 30 gennaio 2020

IL SINDACO
f.to Boris Miletic

Ai sensi dell'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-testo emendato, 123/17 - correzione, 98/19) e all'articolo 33 della Legge sulle associazioni ("Gazzetta ufficiale" n. 74/14, 70/17 e 98/14), comma 2 dell'articolo 15 dal Regolamento sul finanziamento dei programmi e dei progetti d'interesse per il bene comune attuati dalle associazioni sul territorio della Città di Pula-Pola (Bollettino ufficiale della Città di Pola nn. 6/16) e dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), e inerente al Decreto sui criteri, le misure e i procedimenti di finanziamento e contrattazione dei programmi e progetti d'interesse per il bene comune, attuati dalle associazioni ("Gazzetta ufficiale" n. 26/15) il Sindaco della Città di Pola il giorno 16 gennaio 2020 emana la seguente

DELIBERA

sull'indizione dell'Invito pubblico e assegnazione di fondi per l'assegnazione di sussidi di entità minore dal Bilancio della Città di Pola per il 2020 destinati al finanziamento di progetti minori di interesse per il bene generale effettuati dalle associazioni sul territorio della Città di Pula-Pola

Articolo 1

Con la presente Delibera si pubblica l'Invito pubblico per l'assegnazione e si stabilisce il modo di assegnazione dei mezzi per i sussidi di piccola entità dal Bilancio della Città di Pola per il 2020 destinati al finanziamento di progetti minori, attività, manifestazioni, sponsorizzazioni e patrocini di interesse per il bene pubblico attuati dalle associazioni sul territorio della Città di Pola (di seguito nel testo: Città di Pola) in varie aree prioritarie, tutte al fine di fornire supporto alle associazioni le cui attività contribuiscono alla promozione e al raggiungimento degli obiettivi definiti dai documenti strategici e di pianificazione della Città di Pola.

Articolo 2

I sussidi di entità minore sono sussidi che possono essere assegnati alle associazioni per la realizzazione di progetti, attività, eventi, sponsorizzazioni e patrocini di minore entità (di seguito "progetti") in varie aree prioritarie, per attività contingenti che non sono state pianificate per un motivo giustificato nel piano annuale dell'associazione o per le attività pianificate dalle associazioni per le quali durante l'anno dimostrano che non sono stati pianificati fondi sufficienti.

I sussidi di entità minore vengono concessi una tantum durante l'anno finanziario.

Articolo 3

L'Associazione presenta la domanda, ai sensi della presente Delibera e secondo l'invito pubblico, agli organi amministrativi della Città di Pola in base alle loro competenze e secondo la natura della richiesta che si presenta.

Le competenze degli organi amministrativi della Città sono stabilite nella Delibera sull'organizzazione e le

competenze degli Assessorati della Città di Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pola n. 19/09, 11/13 e 8/15).

Articolo 4

I fondi per sussidi di entità minore, conformemente alla presente Delibera, sono previsti nel Bilancio della Città di Pola per il 2020 nell'importo totale di 905.000 kune in vari settori prioritari come segue:

- Ripartizione 01 Ufficio della Città - per diverse aree prioritarie di interesse generale per la Città di Pola - complessivamente 300.000,00 kn.
- Ripartizione 02 Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale - per le aree prioritarie dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, piccola economia: complessivamente 300.000,00 kn,
- Ripartizione 03 Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e il patrimonio - per aree prioritarie di protezione dell'ambiente: aree verdi - educazione, protezione e sistemazione - educazione e bonifica delle località; mare
- educazione e protezione; - complessivamente 55.000,00 kn,
- Ripartizione 04 Assessorato alle attività sociali - per aree prioritarie dell'educazione e istruzione, educazione prescolare, assistenza sociale e sanità - complessivamente 250.000,00 kn.

Articolo 5

Per aree prioritarie dello sport, cultura tecnica e aree prioritarie nell'ambito dell'Assessorato alla cultura, le associazioni devono presentare la richiesta all'invito pubblico indetto tramite la Comunità sportiva della Città di Pola e la Comunità di cultura tecnica della Città di Pola, ovvero tramite l'Assessorato alla cultura della Città di Pola, e non possono ottenere il supporto secondo la presente Delibera.

Articolo 6

L'importo totale dei mezzi per il finanziamento delle attività di cui all'articolo 4 della presente Delibera saranno ripartiti in base alle disposizioni dell'Invito pubblico per l'assegnazione dei sussidi di entità minore dal Bilancio della Città di Pola per il 2020 destinati al finanziamento di progetti minori d'interesse per il bene comune che sono attuate dalle associazioni nel territorio della Città di Pola (di seguito nel testo: Invito pubblico per l'assegnazione di sussidi di entità minore) il cui portatore è la Città di Pola e in conformità alla documentazione per l'attuazione dell'Invito pubblico.

L'invito pubblico per l'assegnazione di contributi di valore minimo sarà aperto durante tutto il 2020, ossia fino all'utilizzo dei mezzi disponibili dal bilancio per singola destinazione.

Articolo 7

I mezzi finanziari dal Bilancio della Città di Pola per il 2020 previsti per sussidi di entità minore possono essere stanziati in un importo annuo non superiore a:

- 20.000 kune per attività imprevedute di associazioni che, per motivi giustificati, non sono previste nel loro piano annuale,
- 10.000 kune per attività pianificate di associazioni per le quali durante l'anno è dimostrato che non sono stati pianificati fondi sufficienti.

Articolo 8

La documentazione per l'attuazione dell'Invito pubblico per l'assegnazione di sussidi di piccola entità, proporzionalmente all'importo dei mezzi che per tale scopo la Città ha in piano di assegnare, comprende:

1. il Regolamento sul finanziamento dei programmi e dei progetti d'interesse per il bene comune che sono attuati dalle associazioni nel territorio della Città di Pola-Pola,
2. Il testo dell'invito pubblico,
3. Istruzioni per i candidati,
4. Modulo con la descrizione del progetto,
5. Modulo con la relazione sull'attuazione del progetto, con la documentazione finanziaria in allegato che dimostra che i mezzi sono stati impiegati per il proposito stabilito,
6. Elenco degli allegati alla domanda,

Tutti i moduli devono essere firmati da parte della persona autorizzata a presentare le domande e devono essere autenticati con il timbro dell'associazione.

Articolo 9

L'Invito pubblico per l'assegnazione di sussidi di entità minore si pubblica sulle pagine internet della Città di Pola www.pula.hr e l'avviso di pubblicazione dell'Invito pubblico si pubblica nei quotidiani.

Articolo 10

Nel processo d'attuazione dell'Invito pubblico saranno nominate le Commissioni secondo i settori prioritari:

- Commissione per la verifica di riempimento delle condizioni prescritte (formali) dell'Invito pubblico
- Commissione per la valutazione dei progetti presentati.

Articolo 11

I membri delle Commissioni di cui all'articolo 10 della presente Delibera hanno l'obbligo di svolgere il compito affidato in conformità con il Regolamento sul finanziamento dei programmi e dei progetti d'interesse per il bene comune che sono attuati dalle associazioni nel territorio della Città di Pola, con le Istruzioni per i candidati e con il Regolamento sul lavoro della Commissione.

Articolo 12

Sulla base del processo di valutazione svolto dei progetti, il Sindaco emana la Delibera di assegnazione dei mezzi finanziari.

La Delibera viene pubblicata sulle pagine web della Città di Pola www.pula.hr.

Articolo 13

In base alla Delibera di cui all'articolo 12 della presente Delibera si stipula il contratto con il titolare del progetto.

Articolo 14

Per l'attuazione della presente Delibera si incaricano gli organi amministrativi di cui all'articolo 4 della presente Delibera in base alle competenze stabilite e in base alla natura della richiesta presentata.

Articolo 15

La presente Delibera entra in vigore il giorno in cui è emanata e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Città di Pola.

Ai sensi dell'articolo 96 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti ("Gazzetta ufficiale" n. 82/15 e 118/18) e all'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13 e 2/18), il Sindaco della Città di Pola il giorno 3 gennaio 2020 emana la

CLASSE: 022-05/20-01/10
N.PROT:2168/01-01/-01-0019/-20-2
Pola, 16 gennaio 2020

DELIBERA

sull'assegnazione in uso dei rifugi

IL SINDACO
f.to Boris Miletic

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con la presente Delibera si disciplinano le condizioni e il modo di assegnare in uso i rifugi della Città di Pola (di seguito nel testo: Città) e altri gli quesiti per l'assegnazione di uso dei rifugi.

Per rifugio di cui al comma precedente si considera il rifugio per la protezione di base e il rifugio per la protezione rafforzata (di seguito nel testo: rifugi) e i rifugi di protezione supplementare (di seguito nel testo: gallerie rifugio).

Articolo 2

Oggetto di utilizzo non possono essere gli ambienti in cui è sistemata l'attrezzatura dei rifugi.

Articolo 3

I mezzi finanziari raccolti dall'uso possono essere utilizzati esclusivamente per la manutenzione dei rifugi.

Articolo 4

I rifugi e le gallerie rifugio di cui all'articolo 1 della presente Delibera si possono dare in uso alle:

- associazioni,
- persone giuridiche,
- partiti politici,
- comunità religiose,
- persone giuridiche il cui fondatore o cofondatore è: la Città, la Regione Istriana o la Repubblica di Croazia.

II CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEI RIFUGI

Articolo 5

È possibile dare in uso un rifugio o parte di rifugio su cui è stato eseguito il controllo tecnico da parte della persona autorizzata e per il quale, nel corso del controllo tecnico, è stabilito che è tecnicamente idoneo.

Articolo 6

Il rifugio e le gallerie rifugio o parte di essi è possibile dare in uso alle seguenti condizioni:

1. l'utente nel rifugio/gallerie rifugio non può effettuare modifiche che potrebbero influire sull'uso o sulla destinazione primaria del rifugio/gallerie rifugio e/o diminuire le caratteristiche legate alla protezione del rifugio/galleria rifugio.
2. l'utente del rifugio/gallerie rifugio non può utilizzare il rifugio per qualsiasi scopo che ne pregiudichi le

- condizioni igieniche e tecniche, vale a dire che il rifugio / gallerie rifugio deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo specificato nell'accordo sul suo utilizzo,
3. su richiesta dell'organo amministrativo competente per la protezione civile, l'utente è tenuto immediatamente, senza indugio, restituire alla Città nell'arco di 24 ore dalla consegna della richiesta, il rifugio/gallerie rifugio svuotato da oggetti e persone per il rifugio delle persone,
 4. l'utente è tenuto a consentire l'accesso al rifugio/gallerie rifugio alla persona autorizzata della Città di Pola e all'organo competente per la protezione civile per eseguire il controllo dello stesso,
 5. Il rifugio/gallerie rifugio o parte di esso l'utente non deve essere dato dall'utente in uso a terzi
 7. l'utente è tenuto ad eseguire la manutenzione del rifugio/gallerie rifugio in base alle indicazioni dell'organo amministrativo competente della Città, e per il rifugio è tenuto ad eseguire l'evidenza nel Registro della manutenzione dei rifugi,
 8. l'utente è tenuto a consentire alla persona autorizzata della Città di Pola di eseguire il controllo regolare e straordinario e di mettere a verbale lo stato del rifugio/gallerie rifugio due volte all'anno.

III CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEI RIFUGI

Articolo 7

Il Sindaco emana la delibera sull'uso dei rifugi e gallerie rifugio e conclude il contratto sull'utilizzo dei rifugi con cui disciplina i diritti e obblighi delle parti contraenti.

I rifugi e le gallerie rifugi si assegnano in uso a tempo determinato per un periodo di 5 anni.

1. MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEI RIFUGI ALLE ASSOCIAZIONI

Articolo 8

Il rifugio può essere utilizzato da un'associazione registrata la cui attività è di pubblica necessità ed è di interesse per la Città.

Il rifugio può essere utilizzato in base alla richiesta dotata di:

- estratto dal registro delle associazioni da cui deve essere evidente che la persona giuridica è iscritta per l'attività da svolgere nel rifugio,
- estratto dal registro delle organizzazioni senza scopo di lucro (stampa della pagina internet del Registro delle organizzazioni senza scopo di lucro),
- prova del fatto che non esistono debiti nei confronti della Città (conferma dell'organo amministrativo responsabile delle finanze della Città).

Articolo 9

Se la richiesta per l'assegnazione del rifugio in uso viene presentata da una associazione alla quale è stato già assegnato un rifugio sul territorio della Città di Pola, e che non soddisfa le necessità dell'associazione, alla stessa può essere concesso un rifugio tecnicamente idoneo qualora l'associazione abbia presentato al momento della richiesta la relativa documentazione di cui all'articolo 8 della presente Delibera e a condizione che il rifugio precedente sia restituito alla Città libero da persone e oggetti.

Articolo 10

La tariffa per l'uso del rifugio è di 1,00 kune per m² di superficie utile del rifugio.

Con una Delibera speciale del Sindaco della Città di Pola-Pola dall'esonero del pagamento del canone è possibile liberare le associazioni che accolgono le persone con invalidità e bambini con difficoltà nello sviluppo, il cui scopo principale è quello di promuovere e tutelare i diritti e interessi dei loro membri.

2. MODALITA' DI DARE I RIFUGI E LE GALLERIE RIFUGIO IN USO ALLE PERSONE GIURIDICHE, PARTITI POLITICI E COMUNITA' RELIGIOSE

Articolo 11

I rifugi e le gallerie rifugio si possono dare in uso:

- alle persone giuridiche: società commerciali e artigiani per eseguire le attività registrate,
- ai partiti politici - per l'archiviazione,
- alle comunità religiose - per eseguire le attività registrate,
- alle persone giuridiche il cui fondatore o cofondatore è: la Città, la Regione Istriana o la Repubblica di Croazia.

Articolo 12

I rifugi e gallerie rifugio si possono dare in uso in base alla richiesta alla quale si allega:

- estratto dal registro delle associazioni da cui deve essere evidente che la persona giuridica è iscritta per l'attività da svolgere nel rifugio e il nome e cognome del rappresentante legale della persona giuridica,
- prova del fatto che non esistono debiti nei confronti della Città (conferma dell'organo amministrativo responsabile delle finanze della Città).

Articolo 13

Il canone per l'utilizzo del rifugio per gli utenti di cui all'articolo 11 alinea 1, 2, 3 ammonta a 7,5 kune per m² di superficie utile del rifugio.

Il canone per l'utilizzo del rifugio per gli utenti di cui all'articolo 11 alinea 4 ammonta a 1,00 kune per m² di superficie utile del rifugio.

Il canone per l'utilizzo della galleria rifugio per gli utenti di cui all'articolo 11 alinea 1, 2, 3 ammonta a 3,80 kune per m² di superficie utile della galleria rifugio.

Il canone per l'utilizzo della galleria rifugio per gli utenti di cui all'articolo 11 alinea 4 ammonta a 1,00 kune per m² di superficie utile del rifugio.

Articolo 14

Sono esenti dal pagamento del canone le persone giuridiche che rappresentano le forze operative di protezione della Città (Croce rossa, Servizio croato alpino di salvataggio, persone giuridiche che si occupano di attività speleologiche, ecc.)

Con una Delibera speciale del Sindaco della Città di Pola, possono essere parzialmente o totalmente esonerati dal pagamento del canone per l'uso le altre persone giuridiche impegnate in un'attività di interesse per la Città.

3. ALTRE DISPOSIZIONI SULL' ASSEGNAZIONE IN USO DEI RIFUGI E GALLERIE RIFUGIO

Articolo 15

Per tutte le modifiche al rifugio / galleria rifugio, l'utente deve ottenere il consenso scritto del dipartimento amministrativo sotto la giurisdizione del settore della protezione civile.

L'utente ha l'obbligo di eseguire a proprie spese le modifiche, senza il diritto di riscuotere i mezzi investiti.

Articolo 16

L'utente è tenuto a pagare, oltre al canone per l'utilizzo:

- l'indennizzo comunale e altre tasse stabilite dalla legge,
 - imposte determinate da regolamenti speciali (imposta sul valore aggiunto),
 - spese generali,
- entro e non oltre la data di scadenza, e sostenere i costi di manutenzione del rifugio assegnato in uso.

Articolo 17

L'utente è tenuto a utilizzare il rifugio in conformità con lo scopo per il quale è stato assegnato e deve rispettare le disposizioni del Contratto sull'uso del rifugio.

La città si riserva il diritto di avere una supervisione straordinaria del rifugio assegnato all'uso.

Articolo 18

La Città può annullare il contratto di utilizzo in ogni momento indipendentemente dalle disposizioni contrattuali sulla durata del termine di utilizzo:

1. se l'utente non paga in maniera regolare l'imposta sull'utilizzo, come anche l'imposta comunale e le altre imposte stabilite dalla legge, le tasse e le spese di gestione,
2. se l'utente utilizza il rifugio/gallerie rifugio in contrasto con il contratto o la presente decisione o lo scopo per il quale è stato assegnato o causa danni significativi ai locali utilizzandolo senza la dovuta cura,
3. se l'utente dà in affitto parte o l'intero vano del rifugio/galleria rifugio,
4. se l'utente senza approvazione scritta/autorizzazione da parte dell'Assessorato di competenza esegue modifiche o cambiamenti nel rifugio/galleria rifugio,
5. se l'utente senza ragioni giustificate non utilizza il rifugio/galleria rifugio più di 30 giorni,
6. Se non esegue la manutenzione del rifugio/gallerie rifugio in base alle indicazioni dell'organo amministrativo competente della Città e non tiene l'evidenza nel Registro della manutenzione dei rifugi,
7. se l'utente non consente l'accesso al rifugio/gallerie rifugio alla persona autorizzata della Città di Pola e all'organo competente per la protezione civile per eseguire il controllo dello stesso,
8. se l'utente non consente alla persona autorizzata della Città di Pola di eseguire il controllo regolare e straordinario e di mettere a verbale lo stato del rifugio/gallerie rifugio due volte all'anno,
9. se l'utente non consente alla persona autorizzata della Città di Pola di eseguire il controllo regolare e straordinario e di mettere a verbale lo stato del rifugio/gallerie rifugio,
10. se il rifugio deve essere demolito per motivi urbanistici,

11. se l'utente nello utilizzare il rifugio disturba gli altri comproprietari del locale nell'uso pacifico di parti di proprietà,
12. in caso di adozione di nuove norme positive nel settore della protezione civile che vietano o disciplinano in altro modo la concessione di rifugi per l'uso,
13. Nel caso in cui, su richiesta dell'organo amministrativo competente della protezione civile, l'utente immediatamente senza indugio, ed entro 24 ore dalla ricezione della richiesta, è tenuto a riconsegnare il rifugio alla Città di Pola svuotato da oggetti e persone e pronto per accogliere le persone. In tal caso l'organo amministrativo della Città di Pola, al fine di eseguire le misure di legge per la protezione civile, entrerà nel rifugio per attuare le misure di protezione civile della popolazione.

Il contratto di utilizzo può essere annullato con un periodo di preavviso che nei casi di cui ai commi 1-12 del presente articolo è di 15 giorni dalla data di consegna all'utente della risoluzione del contratto, mentre nel caso di cui al comma 13 del presente articolo dopo la scadenza di 24 ore, il contratto di utilizzo deve essere considerato annullato.

L'utente può recedere dal contratto per l'utilizzo del rifugio / galleria rifugio senza indicare i motivi della cancellazione, con un periodo di cancellazione di 15 giorni dalla data di consegna della risoluzione del contratto.

Articolo 19

In caso di danni o violazione della sua funzione protettiva a causa del mancato rispetto delle disposizioni del contratto sull'uso del rifugio / galleria rifugio, la Città ha il diritto di chiedere il rimborso dei danni all'utente.

Articolo 20

In caso di risoluzione del contratto di utilizzo, l'utente ha il diritto di rimuovere i dispositivi che ha installato nel rifugio / galleria rifugio, a condizione di ripristinare tutti i danni che potrebbero eventualmente derivarne.

In caso contrario la Città ha il diritto al risarcimento dei danni.

Articolo 21

L'attuazione della presente Delibera è controllata dall'organo amministrativo competente per la protezione civile della Città.

IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22

Le associazioni alle quali sono stati assegnati in uso i rifugi prima dell'emanazione della presente Delibera e che con la Città hanno stipulato i contratti di utilizzo dei rifugi, sono tenute a, su invito dell'organo competente, consegnare all'organo amministrativo la documentazione necessaria stabilita nell'articolo 8 della presente Delibera e la dichiarazione con cui accettano di effettuare il pagamento del canone per l'utilizzo del rifugio prescritto nell'articolo 10 della presente Delibera.

Con le associazioni di cui al comma precedente del presente articolo per le quali l'organo amministrativo competente, in base alla documentazione inviata tempestivamente stabilisce che la stessa soddisfa i criteri richiesti, saranno conclusi gli atti aggiuntivi al contratto sull'utilizzo in conformità alla presente Delibera e gli stessi saranno validi fino alla scadenza

del termine per i quali sono stipulati i contratti di base, con l'obbligo di pagamento del canone mensile prescritto dalla disposizione dell'articolo 10 della presente Delibera.

Se l'associazione di cui al paragrafo 1 della presente Delibera non fornisce, su invito, la documentazione e la dichiarazione richieste in modo tempestivo o l'organo amministrativo competente stabilisce che la documentazione presentata in modo tempestivo non è completa e / o ordinata, la Città scinderà il contratto di utilizzo concluso con un preavviso di un mese e allo scadere del periodo di preavviso l'utente sarà obbligato a riconsegnare il rifugio / galleria rifugio, a alla Città, libero da persone e cose.

Articolo 23

Le persone dell'articolo 11 della presente Delibera alle quali sono stati assegnati in uso i rifugi prima dell'emanazione della presente Delibera e che con la Città hanno stipulato i contratti di utilizzo dei rifugi/gallerie rifugio senza compenso o con compenso minore da quello stabilito nell'articolo 13 della presente Delibera, sono tenute a, su invito dell'organo competente, consegnare all'organo amministrativo la documentazione necessaria stabilita nell'articolo 12 della presente Delibera e la dichiarazione con cui accettano il canone per l'utilizzo del rifugio prescritto nell'articolo 13 della presente Delibera.

Con le persone di cui al comma precedente del presente articolo per le quali l'organo amministrativo competente, in base alla documentazione inviata tempestivamente stabilisce che la stessa soddisfa i criteri richiesti, saranno conclusi gli atti aggiuntivi al contratto sull'utilizzo in conformità alla presente Delibera e gli stessi saranno validi fino alla scadenza del termine per i quali sono stipulati i contratti di base, con l'obbligo di pagamento del canone mensile prescritto dalla disposizione dell'articolo 13 della presente Delibera.

Se la persone di cui al paragrafo 1 della presente Delibera non fornisce, su invito, la documentazione e la dichiarazione richieste in modo tempestivo o l'organo amministrativo competente stabilisce che la documentazione presentata in modo tempestivo non è completa e / o ordinata, la Città scinderà il contratto di utilizzo concluso con un preavviso di un mese e allo scadere del periodo di preavviso l'utente sarà obbligato a riconsegnare il rifugio / galleria rifugio, a alla Città, libero da persone e cose.

Articolo 24

I contratti conclusi prima dell'adozione della presente Delibera e che sono stati conclusi per l'uso di rifugi a titolo gratuito con le persone giuridiche di cui all'articolo 14, comma 1 della presente Delibera, non sono soggetti alle disposizioni degli articoli 22 e 23 della presente Delibera e restano in vigore fino alla scadenza del contratto.

Articolo 25

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale” della Città di Pula-Pola.

CLASSE: 023-01/19-01/1098
N.PROT.:2168/01-02/-01-0235/-20-2
Pola, 3 gennaio 2020

IL SINDACO
f.to Boris Miletic

Ai sensi degli articoli 35 e 391 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali (“Gazzetta ufficiale” n. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 e 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 e 94/17) in relazione all'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale”, n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 e 98/19) e dell'art. 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Sindaco della Città di Pola il 27 gennaio 2020 emana la

DELIBERA

sulle modifiche e integrazioni della Delibera sulla regolamentazione dello status di utilizzo degli appartamenti senza valida base giuridica in possesso della Città di Pola

I

Nella Delibera sulla regolamentazione dello status di utilizzo degli appartamenti senza valida base giuridica in possesso della Città di Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola, n. 15/19) nell'articolo II comma 1 alinea 5 dopo la parola: „Repubblica di Croazia“ si aggiungono le parole: “ossia che non abbiano altra soluzione abitativa”.

II

Nell'articolo III comma 1 alinea 5 dopo la parola: „Repubblica di Croazia“ si aggiungono le parole: “ossia che non abbiano altra soluzione abitativa”.

Nell'articolo III comma 1 l'alinea 8.

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE:371-02/19-02/13
N.PROT.: 2168/01-03/-06-00-0358-20/-5
Pola, 27 gennaio 2020

IL SINDACO
f.to Boris Miletic

Ai sensi dell'articolo 28 della Legge sullo sviluppo regionale della Repubblica di Croazia ("Gazzetta ufficiale" 147/14) comma 3 e dell'art. 13 Decreto sulla fondazione, la composizione, l'ambito e le modalità dei Consigli di partenariato (Gazzetta ufficiale, numero 103/15) e all'articolo 61 dello Statuto della Città di Pola («Bollettino ufficiale» della Città di Pola 07/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Sindaco della Città di Pola il giorno 21 gennaio 2020 emana la

D E L I B E R A

sulla modifica della Delibera sull'istituzione del Consiglio di partenariato dell'area urbana di Pola

Articolo 1

Nell'articolo 3 della Delibera sull'istituzione del consiglio di partenariato dell'area urbana di Pola, Classe: 022-05/15-01/24, N.Prot.: 2168/01-01-01-0371-16-31 del 15 febbraio 2016, cambia il membro del consiglio di partenariato del comune della Regione Istriana, al numero ordinale 24 nella tabella come segue:

Nel Consiglio di partenariato si nominano:

N. ORD.	Soggetto	Membro	Sostituti:
24	Regione Istriana	Patrizia Bosich	Ivana Dragišić

Articolo 2

La presente Delibera sulle modifiche della Delibera relativa all'istituzione del Consiglio di partenariato dell'area urbana di Pola entra in vigore alla data della sua adozione e viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola.

CLASSE: 022-05/16-01/24
N.PROT:2168/01-01/-04-0371/-20-82
Pola, 21 gennaio 2020

IL SINDACO
f.to Boris Miletić

Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della Legge sulla locazione e la compravendita dei locali commerciali ("Gazzetta ufficiale" nn. 125/11, 64/15 e 112/18) e dell'articolo 5 comma 7 della Delibera sulla locazione e la compravendita dei locali commerciali della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 5/19 e 12/19) e dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Sindaco della Città di Pola il 21 gennaio 2020 emana la

CONCLUSIONE

sulla modifica della Delibera sull'istituzione e nomina della Commissione per l'attuazione del bando di concorso per l'assegnazione in locazione dei locali commerciali della Città di Pola

I

Nella Conclusione sull'istituzione e la nomina della Commissione per l'attuazione del concorso pubblico per l'assegnazione in locazione dei locali commerciali della Città di Pula-Pola, Classe: 372-01/19-01/351, N.PROT.: 2168/01-03-06-00-0474-19-2, del 22 novembre 2019, nell'articolo II comma 1 la parola "Komisija" si sostituisce con la parola "Povjerenstvo" nella versione in lingua croata, mentre il punto I dello stesso comma si modifica e recita:

"1. Martina Ivančić Krišto, presidente".

II

Con l'entrata in vigore della presente Conclusione, Mirna Radolović si assolve dall'incarico di presidente della Commissione per l'attuazione del bando pubblico per l'assegnazione in locazione dei locali commerciali della Città di Pola.

III

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 372-03/20-01/22
N.PROT.: 2168/01-03/-06-00-0411-20/-3
Pola, 21 gennaio 2020

IL SINDACO
f.to Boris Miletić

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Delibera sulle condizioni e sulla procedura del concorso per la vendita degli immobili, realizzazione dei diritti a costruire e assegnazione in locazione di aree edificabili (BU della Città di Pola 2/97, 6/98 e 2/99) in rapporto all'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/03-testo emendato e 137/15-correzione, 123/17 e 98/19) e dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Sindaco della Città di Pola il 27 gennaio 2020 emana la

CONCLUSIONE

sulla modifica della Conclusione sull'istituzione della Commissione per l'attuazione del concorso per la vendita di immobili, realizzazione del diritto a costruire, assegnazione in concessione del terreno edificabile e delle aree pubbliche

I

Nella Conclusione sulla nomina di una Commissione unica per l'esecuzione di gare d'appalto per la vendita di immobili, la realizzazione dei diritti a costruire, l'assegnazione in locazione di terreni edificabili e terreni pubblici, CLASSE: 947-03/19-01/844, NUM.PROT.: 2168/01-03-06-00-0474-19-1 del 25 novembre 2019, nel punto I il sottopunto I cambia e recita:

"1. Martina Ivančić Krišto, presidente".

II

Con l'entrata in vigore della presente Conclusione, Mirna Radolović si assolve dall'incarico di presidente della Commissione per l'esecuzione di gare d'appalto per la vendita di immobili, l'istituzione di diritti di costruzione, la locazione di terreni edificabili e terreni pubblici

III

La presente Delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola ed entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 947-03/20-01/37
N.PROT.: 2168/01-03/-06-00-0474-20/-2
Pola, 27 gennaio 2020

IL SINDACO
f.to Boris Miletić

Ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18) e dell'articolo 37 comma 6 delle Regole fondamentali sui comitati locali ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 10/09, 09/11, 11/15, 1/18 e 20/19), il Sindaco della Città di Pola emana il

Ai sensi dell'articolo 272 c. della Legge sulle società commerciali (Gazzetta ufficiale 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13) e lo Statuto della società NK ISTRRA 1961 s.d.d., con sede: Pola, Mate Balota 11, CIP: 39939521507, la CITTA' DI POLA rappresentata dal sindaco Boris Miletić, emana il giorno 21/01/2020 la seguente:

PROVVEDIMENTO
sulla determinazione della composizione
allargata della Commissione elettorale
per l'attuazione delle elezioni per i membri dei
comitati locali della Città di Pula - Pola

DELIBERA
sulla nomina del membro del Consiglio
direttivo

I

Si determina che nella composizione allargata della Commissione elettorale per l'attuazione delle elezioni per i membri dei comitati locali della Città di Pula - Pola, in programma il 16 febbraio 2020, stabiliti i membri:

- a) in qualità di rappresentanti della maggioranza nel Consiglio municipale della Città di Pula-Pola:
1. Luka Glušac (IDS)
 2. Lorena Pliško-Seferagić (ISU-PIP)
- b) in qualità di rappresentanti della minoranza nel Consiglio municipale della Città di Pula-Pola:
1. Igor Belas (SDP)
 2. Zdenko Požgain (HDZ)

1. Si elegge con inizio del mandato dal 21/01/2020 il membro del Consiglio direttivo con mandato di 2 (due) anni il seguente membro:

Darko Raić Sudar, con residenza: Pola, Pra D'Orlando 19, CIP59902021108,

2. La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 620-01/20-01/3
N.PROT.:2168/01-04/-02-0291/-20-2
Pola, 21/01/2020

II

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della sua emanazione.

CITTA' DI POLA
pa dal Sindaco
f.to Boris Miletić

CLASSE: 026-01/19-01/12
N.PROT.: 2168/01-02/-05-17-0306-20/-20
Pola, 21 gennaio 2020

IL SINDACO
f.to Boris Miletić

Regione Istriana, Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta degli investitori VERA GLASNOVIĆ, HR-10000 Zagabria, Via Milan Lenucija 18, CIP 64604236718, e FILIP GLASNOVIĆ, HR-10000 Zagabria, Lenucijeva 18, CIP 49224083746 ai sensi dell'articolo 34 comma 3 della Legge sul procedimento amministrativo generale ("Gazzetta ufficiale" n. 47/09), e in ottemperanza all'articolo 99 comma 1 e all'articolo 101 comma 1 della Legge sull'edilizia ("Gazzetta ufficiale" nn. 153/13, 20/17) emana la

CONCLUSIONE

- I. ZORICA PERUŠKO di Pola, Via dei Sergi 13 si assegna quale rappresentante provvisorio agli eredi ignoti del defunto JURISIĆ ANTON, nato il 16 maggio 1953, CIP: 49241342086, Lički Osik, Trg hrvatskih žrtava Š. kule 003, che li rappresenterà nel procedimento di rilascio della licenza edile avviata su richiesta di Vera Glasnović 10000 Zagabria, Via Milana Lenucija 18, CIP 64604236718 e Filipa Glasnović, HR-10000 Zagabria, Lenucijeva 18, CIP 49224083746, per la ristrutturazione dell'edificio a destinazione residenziale-commerciale p.c.edif.n. 302, edif. 303, edif. 304, il tutto nel C.c. Pola.
- II. Il rappresentante provvisorio rappresenterà le parti menzionate nel punto I nel presente procedimento, fino a quando non si presenta la parte stessa che è tenuta a fornire la prova attestante la sua qualità di erede del defunto Jurašić Anton o fino a quando la parte stessa che possiede la prova attestante la sua qualità di erede, non stabilisce in forma scritta la persona autorizzata a rappresentarla.

CLASSE: UP/I-361-03/19-01/000073
N.PROT: 2168/01-03-05-0465-20-0006
Pola, 22/01 2020

CONSULENTE 1 PER L'EDILIZIA
Barbara Idžotić, mag.ing.aedif., v.r.

INDICE

1. Delibera sui criteri e il procedimento di cofinanziamento degli interessi per l'acquisto del primo immobile sul territorio della Città di Pula - Pola	1
2. Delibera sull'indizione dell'Invito pubblico e l'assegnazione di fondi per l'assegnazione di sussidi di entità minore dal Bilancio della Città di Pola per il 2020 destinati al finanziamento di progetti minori di interesse per il bene generale effettuati dalle associazioni sul territorio della Città di Pola.....	3
3. Delibera sull'assegnazione in uso dei rifugi	5
4. Delibera sulle modifiche e integrazioni della Delibera sulla regolamentazione dello status di utilizzo degli appartamenti senza valida base giuridica in possesso della Città di Pola.....	8
5. Delibera sulla modifica della Delibera sull'istituzione del Consiglio di partenariato dell'area urbana di Pola.....	9
6. Conclusione sulla modifica della Conclusione sull'istituzione e la nomina della Commissione per l'attuazione del concorso pubblico per l'assegnazione in locazione dei locali commerciali della Città di Pula-Pola	10
7. Conclusione sulla modifica della Conclusione sulla nomina della Commissione per l'esecuzione di gare d'appalto per la vendita di immobili, l'istituzione di diritti di costruzione, la locazione di terreni edificabili e terreni pubblici.....	10
8. Provvedimento sulla determinazione della composizione allargata della Commissione elettorale per l'attuazione delle elezioni per i membri dei comitati locali della Città di Pula - Pola.....	11
9. Delibera sulla nomina del membro del Consiglio direttivo del Club calcistico NK ISTRRA 1961 s.d.d.	11
10. Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica di Glasnović	12